

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 691)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1959 (V. Stampato n. 997)

d'iniziativa dei deputati ALMIRANTE e CRUCIANI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1959

**Modifica degli articoli 140 e 251 del testo unico
della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo e quarto comma dell'articolo 140, nonché il secondo comma dell'articolo 251 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

« Dette deliberazioni sono sottoposte al consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva; la mancata iscrizione di esse all'ordine del giorno di detta adunanza comporta la decadenza, con effetto dalla data dell'adunanza stessa.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della decadenza o della deliberazione del consiglio che nega la ratifica ».